

DISEGNO DI LEGGE N° 96

17-XII-80

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 602, III<sup>a</sup> Legislatura

"MODIFICAZIONI ALLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI LIVELLI  
FUNZIONALI 2° - 3° E 4° DEL RUOLO DEI DIPENDENTI  
REGIONALI, DI CUI ALLA L.R. 16/80"

Approvate dalla G.R. nella seduta del 15/12/1980.

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

"Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2° - 3° e 4° del ruolo unico dei dipendenti regionali, di cui alla L.R. 16/80".

# REGIONE PUGLIA

Relazione al d.d.l. "Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2° - 3° e 4° del ruolo unico dei dipendenti regionali", di cui alla L.R. 16/80.

L'obiettivo di rendere più accurata e tempestiva l'azione amministrativa ~~regionale~~ esige che vengano compiute scelte fondamentali per rendere più dinamico e funzionale l'apparato regionale.

Il Governo della Regione Puglia sta intensificando i propri sforzi in questa direzione, operando scelte riconducibili al più proficuo impiego delle risorse umane, oltre che dei fattori strutturali e strumentali.

Per quanto ~~sattiene~~ all'impiego delle risorse umane, oggetto di riferimento nel d.d.l. in esame, è da tenere nella più attenta considerazione che dalla quasi totalità della struttura vengono insistentemente rappresentate carenze che afferiscono la insufficiente dotazione di personale della ex carriera esecutiva ed ausiliaria.

Viene denunciata in particolare la insufficiente disponibilità di commessi, autisti e dattilografi, per compiti di anticamera e aula, custodia, prelievo, fascicolazione e di slocazione degli atti, distribuzione e raccolta di corrispondenze, di fotoriproduzione, di archiviazione, di dattilografia, di conduzione di automezzi.

Si tratta di compiti di importanza rilevante per il fluido esplicarsi del processo amministrativo, in carenza dei quali la quantità e la qualità dell'impegno della parte della struttura preposta a compiti di direzione, coordinamento, proposta, elaborazione, viene parzialmente penalizzato.

# REGIONE PUGLIA

Si è in presenza di un rapporto improprio, squilibrato tra livelli al vertice e quelli alla base della struttura, che determina rallentamenti e frequenti blocchi nel processo "flow charts", cioè del passaggio delle carte ad litteram.

Si pensi ad esempio alla situazione anomala sotto il profilo del comportamento amministrativo di alcuni livelli direttivi che da soli devono far fronte anche a compiti di dattilografia, fotoriproduzione e fascicolazione degli atti ed, ancora, alla carenza dei collegamenti con automezzi tra i vari comparti della struttura dislocati in diversi edifici delle città, per quanto riguarda Bari e gli altri capoluoghi della provincia, oltre che nel territorio regionale.

Per fronteggiare questa situazione l'Amministrazione Regionale ha già in passato preso iniziative finalizzate ad acquisire alla propria struttura personale in grado di svolgere i compiti in riferimento, tuttavia senza apprezzabile risultato, allorché si è tentato di bandire pubblici concorsi.

Risultava essere carente la disponibilità di posti in organico, così come a suo tempo determinati dalla legge 18/74, quale presupposto legittimante iniziative per il bando di concorsi.

Orbene, a prescindere dalla indisponibilità di posti all'uopo invocata anche dall'Organo di controllo sugli atti della Regione, era all'epoca da evidenziarsi che la legge richiamata e successivi atti normativi di modificazione e integrazione, avevano determinato nei livelli di che trattasi la seguente disponibilità di organico:

4° livello -	posti n.	627
3° " "	" "	148
2° " "	" "	365

# REGIONE PUGLIA

E' da considerarsi in particolare che a fronte di detta disponibilità i posti in organico comunque "occupati" (personale inquadrato e da inquadrare) era di:

al 4° livello di 485 unità
" 3° " " 121 "
" 2° " " 148 "

Primo elemento che emerge è la disparità tra i posti previsti in organico e quelli occupati. Né fu possibile all'epoca <sup>procedere</sup> a bandi di concorso per la copertura dei detti posti i <sup>n quanto si</sup> registrava una situazione di soprannumero ai livelli 5° - 6° e 7°; e ciò per riferimento a computo globale e compensativo su cui ebbe a soffermarsi il competente organo di controllo.

Va, inoltre, precisato che più sostanziale era la carenza di dattilografi, ~~auxiliary commissary~~ in quanto al livello corrispondente erano inserite tutte le qualifiche della carriera esecutiva tecnica ed amministrativa, di operaio specializzato, capo autorimessa, guardia sanitaria, ecc.

Lo stesso dicasi per il terzo livello, inclusivo oltre che della qualifica di autista, di quelle di operaio qualificato, macchinista, meccanico, ecc.

Similare valutazione va fatta per il secondo livello, ove erano presenti commessi, custodi e operai comuni.

Il quadro si è ulteriormente appesantito con l'adozione della L.R. 16/80, che ha introdotto vincoli rigidi per quanto concerne possibilità di variazioni in aumento degli organici nei livelli di che trattasi, in quanto, in quanto mera legge di recepimento del primo accordo nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.

# REGIONE PUGLIA

Fermo restando, quindi, il contingente numerico complessivo previsto dalla legislazione pregressa (LL.RR. 18/74 - 10/77 - 55/79 ad esclusione dei contingenti previsti in aumento dalla L.R. 76/79) il legislatore regionale non ha fatto altro che variare i contingenti specifici per livello in relazione con i meccanismi di reintegrazione previsti dallo art. 40 della L.R. 16/80.

Ciò sta determinando nei fatti una penalizzazione delle qualifiche professionali del 4°- 3° e 2° livello.

In altri termini, con l'applicazione della legge 16/80 l'Amministrazione regionale si trova a dover disporre di un numero ancora più esiguo di personale da adibire a compiti della ex carriera esecutiva ed ausiliaria.

Su un piano generale vi è da fare inoltre un'altra valutazione e che cioè nessun sostanziale vantaggio è derivato dall'acquisizione alle strutture regionali del personale proveniente dagli enti soppressi a seguito del D.P.R., al<sup>616</sup> o della l.<sup>641</sup> meno per la soluzione del problema in riferimento, in quanto detto personale ha un'età media elevata; ha necessità di essere riqualificato professionalmente; ha nella media un'anzianità di servizio ragguardevole e, quindi, nella condizione di beneficiare dei meccanismi dalle leggi per avanzamento di carriera: pochissimi commessi, quindi, autisti e dattilografi.

Per quanto rappresentato si rende necessario operare per un sostanziale riequilibrio del ruolo organico regionale, per impedire che il vertice della piramide amministrativa risulti più ampio della base.

# REGIONE PUGLIA

Dopo una determinazione ricognitiva effettuata ai fini della adozione della legge in esame, si ritiene indispensabile l'assunzione mediante pubblico concorso di:

- IV Liv. con mansioni di Dattilografo n. 80 per gli Uffici centrali della Giunta
- " 15 per gli Uffici del Consiglio Regionale
  - " 60 distribuite nel numero di 15 unità, rispettivamente per le province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- III Liv. con mansioni di Autista n. 20 per l'autoparco centrale
- " 6 per il Consiglio Regionale
  - " 32 distribuite nel numero di 8 unità, rispettivamente per le province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
- II Liv. con mansioni di Commesso n. 40 per gli Uffici centrali della Giunta
- " 15 per gli Uffici del Consiglio Regionale
  - " 40 distribuite nel numero di 10 unità, rispettivamente per le province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

talchè la tabella D allegata alla l.r. 16/80 risulta così modificata:

# REGIONE PUGLIA

## 1) Personale della Giunta Regionale

8° livello retributivo e funzionale - posti n.	283
7° " " " " " "	290
6° " " " " " "	445
5° " " " " " "	598
4° " " " " " "	300 + 140 = 440
3° " " " " " "	126 + 52 = 178
2° " " " " " "	121 + 80 = 201
1° " " " " " "	10

Totale n. 2.173      Totale 2.445

## 2) Personale del Consiglio Regionale

8° livello retributivo e funzionale - posti n.	8
7° " " " " " "	10
6° " " " " " "	20
5° " " " " " "	35
4° " " " " " "	28 + 15 = 43
3° " " " " " "	7 + 6 = 13
2° " " " " " "	10 + 15 = 25
1° " " " " " "	2

Totale n. 120      Totale 156

# REGIONE PUGLIA

Disegno di legge

Modificazioni alle dotazioni organiche dei livelli funzionali 2° - 3° e 4° del ruolo unico dei dipendenti regionali di cui alla l.r. 13/3/80 n. 16.

## Art. 1

Per l'espletamento dei compiti di dattilografia, di conduzione e manutenzione ordinaria di automezzi, di anticamera e aula, di custodia, sorveglianza dei locali e uffici, di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenze, di esecuzione di fotocopie e di fascicolatura, le dotazioni organiche dei livelli funzionali IV - III - II, fissate dalla tabella

D) parte integrante della L.R. 13/3/80 n. 16, sono di seguito specificato:

- 4° livello retributivo e funzionale - posti n. 155  
per l'espletamento di compiti di  
dattilografo;
- 3° livello retributivo e funzionale - posti n. 58  
per l'espletamento dei compiti  
di autista;
- 2° livello retributivo e funzionale - posti n. 95  
per l'espletamento dei compiti  
di commesso e di commesso d'aula.

---

Totale n. 305

## Art. 2

La ripartizione del personale, che accederà ai posti mediante concorsi pubblici, avverrà su base territoriale, come di seguito indicato:

# REGIONE PUGLIA

IV Liv. - Dattilografi n. 80 per gli Uffici centrali della Giunta  
" 15 " " " del Consiglio Regionale  
" 60 distribuiti nel numero di 15 unità, ri-  
spettivamente per gli Uffici regionali  
della provincia di Brindisi, Foggia,  
Lecce e Taranto;

III Liv. - Autisti n. 20 per l'autoparco centrale  
" 6 " il Consiglio Regionale  
" 32 distribuiti nel numero di 8 unità, ri-  
spettivamente per gli Uffici regionali  
della provincia di Brindisi, Foggia,  
Lecce e Taranto;

II Liv. - Commessi n. 40 per gli Uffici centrali della Giunta  
" 15 " " " del Consiglio Regionale  
" 40 distribuiti nel numero di 10 unità, ri-  
spettivamente per gli Uffici regionali  
della provincia di Brindisi, Foggia,  
Lecce e Taranto.

## Art. 3

L'accesso ai livelli è disciplinato dalle disposizioni contenu-  
te nell'art. 50 della L.R. 25/3/74 n. 18, con le modificazioni e in-  
tegrazioni apportate dall'art. 13 della L.R. 13/3/80 n. 16.

## Art. 4

I vincitori di concorso potranno presentare domanda di trasfe-  
rimento dalle sedi di prima assegnazione presso altri uffici regionali,  
non prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di immissione  
nel ruolo regionale.

## Art. 5

Norma finanziaria.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Costi  
della Commissione Costi  
il 17.12.80